

**CONVENZIONE
PER IL COLLEGE DELLA PAGAIA DI TORINO**

tra

la Federazione Italiana Canoa Kayak (*di seguito, per brevità, "FICK" o "Federazione"*), con sede in Roma, Viale Tiziano n. 70, PEC federcanoa@federcanoa.it, C.F. 05843520585, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Antonio Rossi, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera n. 147/26 del 29 luglio 2026

e

il Centro Universitario Sportivo di Torino, A.s.d. (*di seguito, per brevità, "CUS Torino"*), con sede in Torino, Via Paolo Braccini n. 1, C.F. 80089820015, PEC segreteria.custorino@pec.it, rappresentato dal Presidente pro-tempore, Sig. Riccardo D'Elcio, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera del 16 giugno 2026

*di seguito, per brevità, "Parti", congiuntamente, e ciascuna anche "Parte",
singolarmente*

premesso

- che la Federazione, nell'ambito del perseguimento dei propri scopi istituzionali, intende favorire la prosecuzione degli studi di giovani talenti meritevoli e di atleti di interesse nazionale, permettendo loro di coniugare al meglio l'impegno richiesto dagli studi universitari e dall'attività agonistica di alto livello; a questo scopo, la Federazione sviluppa specifici accordi con i Centri Universitari Sportivi interessati al progetto;
- che i College della Pagaia si concretizzano in virtù di convenzioni stipulate tra la FICK e i CUS interessati;
- che il CUS Torino, quale associazione sportiva dilettantistica di riferimento per gli studenti-atleti iscritti al Politecnico di Torino e all'Università degli Studi di Torino, intende promuovere l'istituzione del College della Pagaia di Torino nell'ambito del progetto Dual Career promosso dai predetti Atenei;
- che le tariffe per l'accesso alle strutture EDiSU Piemonte richiamate nella presente convenzione sono riservate agli studenti-atleti ammessi al progetto per il tramite del CUS Torino, e che pertanto i rapporti relativi alla presente iniziativa intercorrono esclusivamente tra la FICK e il CUS Torino;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Nell'ambito di un programma di qualificazione sportiva a livello nazionale ed internazionale nel settore della Canoa e del Kayak, viene istituito il College della Pagaia di Torino (di seguito anche solo "College"), riservato agli studenti-atleti regolarmente iscritti al Politecnico di Torino o all'Università degli Studi di Torino, al fine di attuare una preparazione tecnico-agonistica di alto livello che consenta altresì agli atleti il conseguimento del titolo di studio.

Art. 3

La FICK e il CUS Torino si impegnano a pubblicizzare, presso le associazioni sportive affiliate alla FICK nonché presso gli altri CUS, il progetto dei College della Pagaia per atleti universitari.

Art. 4

Il CUS Torino si impegna a mettere a disposizione, per tutti gli atleti ammessi, la propria Sede Nautica con le relative attrezzature, nonché un'assistenza tecnica qualificata, individuata di comune accordo dal CUS Torino e dalla FICK, che operi in stretto contatto con gli staff tecnici federali dei rispettivi settori.

Art. 5

Gli atleti ammessi al College, devono essere studenti regolarmente iscritti al Politecnico di Torino o all'Università degli Studi di Torino nell'ambito del progetto Dual Career e praticanti una delle discipline olimpiche previste dall'ordinamento federale. Per poter essere riconfermato per gli anni accademici successivi a quello di ammissione, ciascun atleta deve risultare in regola con le norme di continuità previste dal bando di selezione e richiamate nello specifico regolamento. Essi devono, altresì, osservare tutte le norme regolamentari che disciplinano la vita all'interno delle strutture universitarie e delle residenze EDiSU Piemonte.

Art. 6

6.1 Per l'istituzione del College della Pagaia di Torino, il CUS Torino individua ogni anno, tra gli studenti-atleti presentati dalla FICK, un numero di posti compreso fra

un minimo di 2 (due) e un massimo di 3 (tre) presso le residenze o gli appartamenti gestiti dall'EDiSU Piemonte.

6.2 Agli studenti-atleti ammessi al College saranno applicate, per il servizio di alloggio, tariffe dedicate, definite in virtù della convenzione vigente tra EDiSU Piemonte e il CUS Torino. Per la fruizione dei pasti, gli studenti-atleti potranno accedere alle mense universitarie alle condizioni tariffarie previste dalla medesima convenzione, ovvero utilizzare le cucine presenti presso le residenze universitarie o gli appartamenti loro assegnati.

6.3 Le tasse di iscrizione ai corsi di studio universitari restano in ogni caso escluse dalle tariffe di cui al presente articolo e rimangono a esclusivo carico dello studente-atleta.

6.4 La FICK si impegna a concedere al CUS Torino, per ciascun anno accademico di vigenza della presente convenzione, un massimo di n. 3 (tre) borse di studio del valore massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna, per un impegno economico complessivo massimo pari a € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) annui, quale contributo a parziale copertura del costo del posto letto di cui al presente articolo. Le borse di studio sono destinate a un numero di massimo 3 (tre) atleti, individuati secondo i criteri di cui al successivo art. 7 e commisurate in relazione alle graduatorie scaturite dal bando. Il pagamento da parte della FICK avverrà entro 30 giorni dalla data in cui il CUS Torino, destinatario del contributo, darà evidenza alla FICK del versamento (tramite contabile di pagamento) delle quote nominali versate all'EDiSU Piemonte.

6.5 La quota residua del costo complessivo, non coperta dal contributo di cui al comma 6.4, resta a carico dello studente-atleta e dovrà essere da questi saldata direttamente al CUS Torino e/o all'EDiSU Piemonte, secondo le rispettive competenze, entro e non oltre la scadenza di immatricolazione stabilita dall'Ateneo di iscrizione per l'anno accademico di riferimento, a pena di decadenza dal beneficio.

6.6 Da tali agevolazioni economiche sono esclusi gli atleti professionisti tesserati presso un Gruppo Sportivo Militare.

6.7 Ai fini della validità dell'accettazione del posto assegnato, gli atleti selezionati dovranno dare evidenza dell'accettazione di tutte le norme disciplinari che regolano la vita delle residenze.

Art. 7

La selezione degli studenti-atleti ammessi al College è affidata a una commissione paritetica FICK – CUS Torino, che le Parti si impegnano a costituire successivamente alla stipulazione della presente convenzione. La commissione, entro il 30 agosto di ogni anno, predispone l'elenco degli atleti selezionati per il College nell'anno accademico di riferimento e ne fornisce l'elenco definitivo alle Parti entro il 10 settembre. Entro tale data dovranno essere comunicate anche le eventuali rinunce esercitate dagli atleti conseguentemente alla notificazione dell'esito dei test di ammissione alle singole facoltà.

Art. 8

Il CUS Torino, d'intesa con la FICK, predispone annualmente il bando di selezione per l'ammissione al College, nel quale dovrà essere espressamente richiamata la scadenza di versamento della quota residua di cui all'art. 6.5.

Art. 9

La FICK corrisponderà al CUS Torino l'importo complessivo delle borse di studio secondo gli importi e le modalità stabilite dall'art. 6.4. Il CUS Torino provvederà a trasferire tali somme all'EDiSU Piemonte, ovvero a scomputarle dalle rette dovute dagli atleti, secondo le modalità stabilite dal bando.

Art. 10

Ciascun atleta ammesso al College è tenuto a disporre di una propria imbarcazione monoposto, canoa o kayak. Il CUS Torino si impegna a garantire, a titolo gratuito, il rimessaggio dell'imbarcazione presso il proprio deposito e l'utilizzo delle strutture. Il CUS Torino non assume alcuna responsabilità in caso di furto, incendio, smarrimento o danneggiamento dell'imbarcazione, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave ad esso imputabili. Resta a carico dell'atleta l'eventuale stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alla custodia e al rimessaggio dell'imbarcazione.

Art. 11

Al fine di promuovere l'immagine del progetto, la FICK e il CUS Torino, in occasione delle manifestazioni che coinvolgeranno gli atleti del College della Pagaia, potranno esporre i rispettivi loghi e simboli, nonché, previo assenso degli Atenei interessati, il logo del Politecnico di Torino e/o dell'Università degli Studi di Torino.

Art. 12

Ciascuna Parte si riserva la possibilità di ricercare risorse a sostegno del College della Pagaia derivanti da sponsorizzazioni o da liberalità di terzi. Tali interventi, in qualunque forma si realizzino (es. attraverso proventi finanziari, disponibilità di imbarcazioni o di altre attrezzature tecniche), prima di concretizzarsi devono essere preventivamente approvati dall'altra Parte. Le risorse reperite dovranno comunque essere destinate esclusivamente a iniziative, individuate di comune accordo, a sostegno del College.

Art. 13

La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e avrà durata di 2 anni accademici (2026/2027 e 2027/2028). Alla scadenza le Parti potranno concordarne il rinnovo, per un ulteriore quadriennio, previa formalizzazione di specifico atto.

Art. 14

Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione con un preavviso da esercitare entro il 30 aprile di ogni anno di validità della stessa, da comunicare all'altra Parte con lettera raccomandata a.r. o PEC. La Parte recedente dovrà, comunque, garantire il completamento degli impegni assunti sino al termine dell'anno accademico in cui è avvenuto il recesso. La presente convenzione si intenderà automaticamente risolta in caso di inadempienza grave delle Parti.

Art. 15 – trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://www.federcanoa.it/home/privacy.html> e www.custorino.it.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati

personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016).

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti dall'una o dall'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Contratto. Nel merito delle attività attuative della presente convenzione verranno eventualmente di volta in volta definiti, mediante integrazioni o nuovi appositi accordi, gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si renderanno necessari.

Art. 16

La presente convenzione:

- sarà sottoscritta digitalmente dalle Parti ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);
- sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;
- sarà bollata fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72, in modalità virtuale, sull'unico originale elettronico, a cura del CUS Torino.

Art. 17

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, la controversia sarà demandata alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.

Torino, 30/07/2026

Centro Universitario Sportivo di Torino

Il Presidente

Sig. Riccardo D'Elcio

Roma, 30/07/2026

Federazione Italiana Canoa Kayak

Il Presidente

Dott. Antonio Rossi

ROSSI
ANTONIO
31.07.2026
11:37:14
GMT+02:00

